

Certificati e documenti

“Q uesto opuscolo vuole essere semplicemente un pratico manuale di primo orientamento e non vuole sostituirsi alle procedure di cui sono comunque titolari gli uffici competenti”. Informazioni utili sui certificati che riguardano la nostra esistenza e quella dei nostri familiari: carta d'identità, dichiarazione di residenza, autocertificazione, estratti di nascita, matrimoni, morte...

ANAGRAFE

L'Anagrafe registra le persone aventi la dimora abituale nel Comune. Per ogni cittadino sono annotati tutti gli eventi che lo riguardano: nascita, matrimonio, nascita dei figli, emigrazione, cambio via, decesso etc.

Certificazioni Anagrafiche

L'Ufficio Anagrafe rilascia i seguenti certificati: residenza, stato di famiglia, che riporta la composizione del nucleo familiare; esistenza in vita; anagrafico di morte; vedovanza; cittadinanza; anagrafico di nascita; anagrafico di matrimonio; contestuale, che riassume vari dati, dallo stato di famiglia alla cittadinanza, dallo stato civile alla residenza e alla nascita. L'Ufficio anagrafe salvo i divieti di legge, rilascia inoltre attestazioni di qualsiasi risultanza esistente agli atti, anche se pregressa (es. certificati "storici"). I certificati anagrafici, rilasciati solo dal Comune di residenza, sono in bollo ma possono essere in carta libera per taluni usi (es. sanitario, assistenza e beneficenza, tributario, ecc..). Pertanto, per ottenere un certificato in carta libera, è sempre necessario specificare l'uso per il quale il documento è richiesto.

Occorre presentarsi allo sportello dell'Ufficio Anagrafe, muniti di un valido documento di identità personale, con nome e cognome, data di nascita, indirizzo della persona per cui viene richiesto il certificato infatti, possono essere rilasciati certificati anche a nome di altre persone. Per i certificati in carta libera, bisogna pagare allo sportello i diritti di segreteria. Per i certificati in bollo, bisogna pagare i costi della marca da bollo e i diritti di segreteria presso lo sportello.

IDENTITÀ PERSONALE ED ESPATRIO

Carta d'identità

È un documento di riconoscimento, che viene rilasciato a partire dal quindicesimo anno di età e che vale per cinque anni. Per chiederne il rinnovo, non è necessario attendere il giorno della scadenza, ma lo si può fare fino a sei mesi prima. Con la carta d'identità è consentito l'espatrio nei seguenti paesi esteri, con cui l'Italia ha stipulato apposite convenzioni: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Olanda, Principato di Monaco, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (solo per viaggi organizzati), Tunisia (solo per viaggi organizzati). È comunque buona norma, prima di intraprendere un viaggio all'estero, informarsi in Comune o in Questura se la validità del documento per l'espatrio in uno di tali paesi non sia stata temporaneamente sospesa, o se si sia aggiunto un nuovo nome all'elenco. I minorenni non possono avere la carta di identità valida per l'espatrio senza l'assenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. Non possono

inoltre ottenere la validità all'espatrio: coloro contro i quali è stato spiccato un mandato di cattura; coloro che devono scontare una pena detentiva o pecuniaria (multa, ammenda), salvo nullatenenza dell'Autorità Giudiziaria; coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza, di prevenzione, cautelari in pendenza di giudizio; coloro che stanno scontando una pena sostitutiva o una sanzione prevista dalla legge sugli stupefacenti. I cittadini stranieri regolarmente iscritti all'anagrafe possono ottenere soltanto la carta d'identità non valida per l'espatrio in quanto, per recarsi all'estero, devono utilizzare i documenti rilasciati dai rispettivi stati di origine. In caso di furto o di smarrimento della carta, occorre presentare immediatamente denuncia alla Polizia di Stato o ai Carabinieri. La denuncia andrà esibita agli sportelli dell'Ufficio Anagrafe per ottenere un nuovo documento. Non è possibile, per ottenere nuova carta di identità, autocertificare allo sportello lo smarrimento della precedente (è necessaria la denuncia).

Per il rilascio, bisogna presentare tre fotografie recenti a capo scoperto e la carta di identità scaduta, oppure la fotocopia della denuncia di furto o smarrimento e un documento di identità valido, ad esempio la patente di guida. In caso di deterioramento della carta d'identità, è sufficiente presentarsi allo sportello con il documento e compilare la dichiarazione. Qualora non sia mai stata richiesta la carta d'identità, o non si abbia altro documento idoneo, è necessaria per l'identificazione la presenza di due testimoni maggiorenni, in possesso di un documento di identità valido. Nel caso dei minorenni (da 15 a 18 anni), occorre che si presentino allo sportello anche i genitori, o chi esercita potestà sul minore, per la firma dell'atto di consenso all'espatrio.

Certificato di nascita con fotografia "Carta Verde"

Lo possono ottenere, con l'assenso dei genitori, i minorenni che hanno meno di quindici anni. Questo documento di riconoscimento, se convalidato dalla Questura, abilita il minore a recarsi nei paesi esteri con cui l'Italia ha stipulato apposite convenzioni: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi (Olanda), Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera, Tunisia (solo per viaggi organizzati), Turchia (Solo per viaggi organizzati). Anche in questo caso, nel dubbio, prima di partire è consigliabile informarsi in Questura o in Comune se la validità all'espatrio non sia stata temporaneamente sospesa, ovvero se si sia aggiunto un nuovo paese all'elenco. Il minore di anni 10 deve essere accompagnato o affidato (non può infatti viaggiare da solo). Occorre cioè una "dichiarazione di affido" firmata da entrambi i genitori e timbrata dal Comune o dal Commissariato, nella quale sia esattamente indicata la persona cui il minore è affidato. La richiesta va presentata alla presenza del minore, accompagnato da almeno un genitore e munito di due fototessere recenti. Per il resto, valgono le stesse modalità stabilite per la carta d'identità. Per ottenere la convalida per l'espatrio, entrambi i genitori devono recarsi col documento al Commissariato di Polizia per far apporre l'apposito timbro. Se uno dei due genitori non può recarsi in Commissariato, è possibile recarsi all'Ufficio Anagrafe per ritirare un apposito modulo di richiesta che andrà firmato e corredato di

copia (non autenticata) di valido documento di identità del genitore impossibilitato a presentarsi in Commissariato. Diritti di segreteria da pagarsi allo sportello dell'Anagrafe. Nessun diritto è dovuto per la convalida all'espatrio.

Passaporto

Il Passaporto è il documento identificativo necessario per l'espatrio nei paesi extracomunitari (a maggior ragione è valido in Italia ed in tutti i paesi comunitari)

Esso viene rilasciato in circa 15 giorni, compatibilmente con il carico di lavoro del Commissariato ed ha validità di 10 anni. Occorre munirsi della modulistica necessaria disponibile presso l'Ufficio Passaporti, di 2 fotografie formato tessera, recenti e prive di ogni carattere che possa ostacolare o rendere più difficoltoso il riconoscimento della persona (cappelli, occhiali da sole, sfondi "fiammati" ecc..) ed effettuare i dovuti versamenti. Nel caso in cui la persona che richiede il passaporto ha figli minori è necessario sempre l'assenso dell'altro genitore. In mancanza dell'assenso è necessario il nulla osta del Giudice Tutelare.

Passaporto per i minori da 0 a 16 anni

Il Passaporto è un documento necessario per poter espatriare nei Paesi extracomunitari. I genitori possono decidere di inserire il figlio minore (0 - 16 anni) sul loro passaporto oppure richiedere un passaporto intestato al minore.

N.B. Per l'ingresso negli USA è necessario che il minore abbia un passaporto individuale: non è ammessa l'iscrizione sul passaporto dei genitori.

È necessario che entrambi i genitori si presentino con il proprio passaporto in corso di validità.

Iscrizione del minore sul passaporto di uno o entrambi i genitori:

- Presentare due fotografie del minore se ha più di 10 anni, se l'età è inferiore non occorrono le fotografie.

Passaporto intestato al minore:

- Compilare il modulo di richiesta con i dati del minore e firmato da entrambi i genitori
- Presentare due fotografie

Passaporto per gli Stati Uniti d'America

A partire dal 26 ottobre 2005 chiunque si rechi nei Stati Uniti d'America, maggiorenne o minorenni, deve essere in possesso di Passaporto individuale "con foto digitale". Tale caratteristica deve essere richiesta espressamente in Polizia, allegando due foto tessera formato 4X4 con sfondo bianco e stampate su carta fotografica. Coloro che possiedono un passaporto ordinario "a lettura ottica" per recarsi negli USA devono recarsi all'Ambasciata per il visto d'ingresso. Non è più possibile l'ingresso negli USA con il passaporto privo di codice a lettura ottica e/o foto digitale.

N.B. al momento l'unico Ufficio di Polizia in grado di emettere il "Passaporto Digitale" è la Questura di Roma.

Commissariato di P.S. Via Fiume 2 Tel.022488211

Dal lunedì al venerdì : 8.30 – 12.30

Sabato: 9.00 – 12.00 www.poliziadistato.it

RESIDENZA

Cambio di indirizzo all'interno del Comune o cambio di indirizzo all'interno del territorio comunale, ossia da una via a un'altra o da un numero civico a un altro nella stessa strada, va comunicato all'Ufficio Anagrafe. Quando si sposta un intero nucleo familiare o più persone di una stessa famiglia, è sufficiente la dichiarazione in carta semplice di una sola di

esse purché maggiorenne. L'Ufficio provvede direttamente a segnalare i cambi alla Motorizzazione Civile, che entro 180 giorni spedisce al nuovo indirizzo delle etichette adesive che gli interessati dovranno applicare sui loro documenti.

Il cittadino interessato deve recarsi all'Ufficio Anagrafe, con un documento di identità valido e compilare i moduli che gli verranno consegnati. Bisogna indicare gli estremi delle patenti di guida e delle targhe dei veicoli, ciclomotori compresi, di tutti i componenti della famiglia che cambiano indirizzo.

Ai fini della TARSU (Tassa Rifiuti) è necessario indicare esattamente, sull'apposito modulo, i metri quadrati calpestabili dell'abitazione che si va a occupare nonché il box auto eventualmente posseduto. Gli occupanti singoli hanno diritto a una detrazione. In caso di dubbi sulla superficie calpestabile, bisogna allegare la copia planimetrica dell'abitazione. Qualora si vada a coabitare con un'altra famiglia residente, occorre la dichiarazione scritta di ospitalità da parte di almeno un componente maggiorenne del nucleo ospitante.

Autocertificazione

Consiste nella facoltà riconosciuta dalla legge ai cittadini di dichiarare stati, fatti e qualità personali contenute in pubblici registri, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte, dall'interessato in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste; di conseguenza la firma non deve essere più autenticata. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che vi sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Vi sono alcuni casi in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero. I cittadini possono autocertificare, con una semplice dichiarazione, i seguenti fatti o situazioni: nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti politici; stato civile (celibe, nubile, coniugato, ecc.) e di famiglia; esistenza in vita; nascita di un figlio; morte del coniuge, di un discendente o di un ascendente; obblighi militari; iscrizione ad albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione; titoli di studio o qualifiche professionali; esami sostenuti; titoli di specializzazione o di abilitazione, di formazione, di aggiornamento o di qualificazione tecnica; reddito o situazione economica, anche per la concessione di benefici e/o vantaggi di qualunque tipo previsti dalle leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi, con l'indicazione degli importi corrisposti; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato registrato nell'Anagrafe Tributaria; disoccupazione; qualità di pensionato e categoria della pensione percepita; qualità di studente o di casalinga; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili; iscrizione ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; assenza di condanne penali; vivenza a carico; tutti i dati a loro diretta conoscenza contenuti nei registri dello Stato Civile.

È sufficiente sottoscrivere una dichiarazione alla presenza del dipendente addetto, ad esempio impiegato comunale, impiegato postale, dipendente dell'Ufficio del Registro, funzionario dell'Ufficio di Collocamento, agente di Pubblica Sicurezza.

Ogni volta che si deve aprire una pratica con un ufficio della pubblica amministrazione, compresi ospedali, scuole, ASL, e con società o enti che gestiscono, o hanno in concessio-

ne, pubblici servizi (gas, telefono, luce, mezzi di trasporto, case popolari, enti per la riscossione dei tributi) tutti i certificati richiesti sono sostituiti da una semplice dichiarazione del cittadino allo sportello. Tra l'altro, i vari enti sono tenuti a predisporre i moduli necessari. L'autocertificazione non è possibile per domande, dichiarazioni e memorie rivolte agli uffici giudiziari: Preture, Tribunali, Procure della Repubblica. Nei rapporti tra privati, banche e istituzioni finanziarie comprese, l'autocertificazione è possibile; rimane comunque facoltà dell'ente accettarla o richiederla, come avviene nella quasi totalità dei casi, le relative certificazioni. Vi ricordiamo che **È VIETATO** agli enti pubblici e ai gestori di servizi di pubblica necessità, richiedere certificazioni anagrafiche al cittadino

Autenticazione di firme, copie e fotocopie

L'autenticazione della firma è l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione di un documento è stata apposta alla sua presenza, dopo l'accertamento dell'identità della persona che firma. Qualsiasi istanza o dichiarazione presentata a organi della pubblica amministrazione non deve essere autenticata, a meno che ciò sia espressamente previsto dalla legge. L'autenticazione, o meglio legalizzazione, di una fotografia è l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che essa riproduce l'immagine della persona che ha davanti e della quale ha prima verificato l'identità. L'autenticazione delle copie di atti, documenti o pubblicazioni è l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che esse sono conformi all'originale. Occorre recarsi negli stessi uffici che hanno richiesto l'autenticazione, muniti dei documenti originali, della loro copia fotostatica quando è il caso e di un documento di identità valido; oppure presentarsi all'Ufficio Anagrafe.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

È un documento con cui i cittadini possono comprovare, a titolo definitivo, tutti gli stati, fatti, eventi, situazioni, qualità personali (anche se relativi ad altre persone) che non sono compresi fra quelli certificabili (es. dichiarazione di convivere "more uxorio").

Occorre sottoscrivere una dichiarazione alla presenza del dipendente abilitato a ricevere la documentazione richiesta, ovvero davanti a un notaio, un cancelliere, un segretario comunale o qualsiasi altro funzionario incaricato dal Sindaco, che deve autenticare la firma apposta in calce. Le dichiarazioni da presentare ad enti pubblici o ad enti gestori di pubblici servizi (gas, luce, acqua etc.) vanno sottoscritte innanzi al dipendente addetto a ricevere la documentazione. Se spedite, vanno firmate ed accompagnate dalla fotocopia in fronte/retro di un valido documento d'identità. Per atti o dichiarazioni destinati ad enti o gestori pubblici, il Comune procede ad autentica (salvo che i documenti siano presentati personalmente allo sportello di detti enti) unicamente per quei provvedimenti che comportino l'attribuzione di benefici economici (pensioni, indennità, invalidità civile etc).

Municipio – Piazza della Resistenza, 20 – Tel.0224961

Anagrafe int. 338/358 lunedì dalle 8,30 alle 12,45 e dalle 15,15 alle 17,45 dal martedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,45 sabato dalle 9,00 alle 11,30 Sportello Stranieri int 338/358 dalle 8,30 alle 12,45 e dalle 15,15 alle 17,45 dal martedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,45 sabato dalle 9,00 alle 11,30 - www.sestosg.net

NASCITA

Denuncia di nascita

È l'atto che va compiuto quando nasce un bambino.

La denuncia può essere fatta da uno dei genitori, da un procuratore speciale, dal medico, l'ostetrica o altra persona che ha assistito al parto, secondo le seguenti modalità: entro tre giorni presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale in cui è avvenuta la nascita; entro dieci giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei genitori, indipendentemente dal luogo di nascita; entro dieci giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuta la nascita, anche se i genitori non sono residenti. Al momento della denuncia, bisogna presentare l'attestazione di nascita rilasciata dall'ospedale o casa di cura, oltre a un documento di identità o al passaporto per i cittadini stranieri. Qualora non fossero sposati, entrambi i genitori devono presentarsi con un documento di identità (passaporto per gli stranieri) per effettuare il riconoscimento secondo tempi e modalità citati.

Codice Fiscale

Agenzia delle Entrate di Monza Via Ticino, 26 20052 MONZA – Tel. 039 273251

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00

Martedì – mercoledì – giovedì dalle 14.00 alle 15.00

Certificato di nascita ed estratto di nascita

Viene rilasciato per le persone nate nel Comune o in altro Comune da madre residente al momento della nascita; viene rilasciato anche per persone nate all'estero ma solo se l'atto di nascita è trascritto nei registri del Comune.

Copia integrale dell'atto di nascita

È il documento contenente tutti i dati inerenti alla nascita di una persona. La richiesta va inoltrata direttamente dall'interessato al Comune di nascita, presentando una domanda scritta. L'ufficiale di Stato Civile procede quindi al rilascio della copia integrale dell'atto di nascita. Qualora venga richiesto il documento per un minore che sia stato adottato, occorre anche l'autorizzazione del Tribunale dei Minori competente.

Riconoscimento di maternità o di paternità

È un atto che può essere richiesto per riconoscere figli naturali, ovvero nati da una coppia non sposata.

Se la persona da riconoscere ha meno di 16 anni, per procedere al riconoscimento occorre la presenza di entrambi i genitori con un documento di identità valido o con il passaporto nel caso si tratti di cittadini stranieri. Se la persona ha meno di 18 ma più di 16 anni, deve essere presente al riconoscimento, con un documento di identità valido, per dare il proprio consenso. La documentazione occorrente viene acquisita d'ufficio.

MATRIMONIO

Pubblicazione per il Matrimonio Civile

È possibile richiedere le pubblicazioni per il matrimonio con rito civile solo se almeno uno dei futuri sposi è residente nel Comune.

I documenti occorrenti per la richiesta di pubblicazione saranno acquisiti direttamente dall'Ufficio di Stato Civile su richiesta dei futuri sposi. Per i cittadini stranieri occorre il nulla osta al matrimonio dall'Ambasciata o dal Consolato del paese di appartenenza con firma legalizzata dalla Prefettura competente. Per i minorenni che abbiano compiuto sedici anni, bisogna presentare una copia del provvedimento di ammissione al matrimonio, richiesto dall'interessato al Tribunale dei Minori competente. Ciò fatto, si pro-

cede su appuntamento alla redazione del verbale di pubblicazione. Devono essere presenti i due futuri sposi con documento d'identità valido e codice fiscale. A questo punto i futuri sposi possono concordare con l'Ufficio la data e l'ora del matrimonio e scegliere il regime patrimoniale della costituenda famiglia: se non viene scelto espressamente il regime di separazione dei beni, si intende automaticamente scelto il regime della comunione dei beni.

Pubblicazione per il Matrimonio Religioso

È possibile richiedere le pubblicazioni per il matrimonio con rito religioso solo se almeno uno dei futuri sposi è residente nel Comune. È necessario presentare la richiesta di pubblicazione del Parroco di Sesto San Giovanni o del Ministro di culto di uno dei futuri sposi. Gli altri documenti saranno acquisiti direttamente dall'Ufficio di Stato Civile su richiesta dei futuri sposi. Per i cittadini stranieri occorre il nulla osta al matrimonio rilasciato dall'Ambasciata o dal Consolato del paese di appartenenza, con firma legalizzata dalla Prefettura competente. Per i minorenni che abbiano compiuto sedici anni, bisogna presentare una copia del provvedimento di ammissione al matrimonio, richiesto dall'interessato al Tribunale dei Minori competente. Ciò fatto si procede su appuntamento alla redazione del verbale di pubblicazione. Devono essere presenti i due futuri sposi con documento di identità valido. I futuri sposi devono concordare con il Parroco la data e l'ora del matrimonio, nonché il regime patrimoniale della costituenda famiglia: se non viene scelto espressamente il regime di separazione dei beni, si intende automaticamente scelto il regime di comunione.

Certificato di matrimonio ed estratto di matrimonio

Viene rilasciato per le persone coniugate nel Comune o ivi residenti al momento del matrimonio; anche per coloro che si sono sposati all'estero ma solo se l'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri del Comune.

Copia integrale dell'atto di matrimonio

È il documento contenente tutti i dati riguardanti il matrimonio di una persona.

DECESSO

Denuncia di morte

Va presentata all'Ufficio di Stato Civile entro 24 ore da un familiare o da una persona incaricata.

Le agenzie di pompe funebri possono occuparsi, su richiesta, di tutta la procedura. Tuttavia, se il cittadino vuole, può effettuare personalmente la denuncia di morte, presentando all'Ufficio di Stato Civile i seguenti documenti: certificato di Avviso di morte e scheda ISTAT, rilasciati dal medico che accerta il decesso (se la morte avviene in ospedale, la relativa denuncia viene inviata direttamente all'Ufficio); nulla osta della Procura della Repubblica competente nel caso di morte violenta. Qualora la persona deceduta avesse espresso la volontà di essere cremata, è necessario presentare all'Ufficio anche la dichiarazione attestante tale desiderio. E se risultava iscritta a un'associazione riconosciuta che ha tra le proprie finalità anche la cremazione, occorre che la dichiarazione di volontà sia convalidata dal presidente di tale organismo. In mancanza di una volontà espressa con testamento, il coniuge o i parenti più prossimi possono dichiarare il proprio desiderio che il defunto sia cremato mediante un verbale reso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Bisogna comunque presen-

tare anche i seguenti documenti: certificato in carta libera del medico necroscopo, da cui risulti escluso il sospetto di decesso dovuto a reato; nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nel caso di morte improvvisa o sospetta.

Certificato ed estratto di morte

Vengono rilasciati per le persone decedute nel Comune o residenti al momento del decesso. Bisogna presentarsi allo sportello specificando nome e cognome, data di morte della persona per la quale viene richiesto il certificato.

Sepoltura delle salme

La salma può avere, su indicazione della famiglia e secondo le disponibilità, vari tipi di sepoltura. L'inumazione è assicurata a tutti i defunti residenti, da vivi, nel Comune o comunque deceduti in territorio comunale. La bara viene deposta in una fossa e non può essere rimossa prima di dieci anni, salvo richieste straordinarie dell'Autorità Giudiziaria o su autorizzazione del Sindaco. Trascorso tale periodo, la salma viene esumata e i resti mortali vengono sistemati nell'ossario comune, a meno che i parenti o gli aventi diritto richiedano una diversa collocazione. La tumulazione è a pagamento. Quella in colombario è effettuata nel Cimitero Nuovo di via Marzabotto e la durata della concessione è di anni 25 sia per i colombari di nuova costruzione che per i colombari di recupero nelle vecchie gallerie. La concessione di ossari per la deposizione di resti e ceneri può essere richiesta in entrambi i cimiteri. Nel cimitero di viale Rimembranze sono disponibili le tombe di famiglia novantennali da 8 posti e 4 posti e le aree novantennali per la costruzione di cappelle di famiglia. La richiesta deve essere presentata presso l'Ufficio Concessioni Cimiteriali con documento di identità valido, codice fiscale e due marche da bollo. La cremazione è un servizio a carico dei familiari. Le ceneri, raccolte in un'urna, possono essere tumulate in celle cinerarie o immesse nel cinerario comune o affidate a familiare o disperse, nei modi previsti dalla legge. La concessione di cellette cinerarie per la deposizione delle ceneri può essere richiesta in entrambi i cimiteri e la durata è di anni 50.

Per richiedere la cremazione, occorre presentare all'Ufficio di Stato Civile i documenti elencati alla voce "denuncia di morte". Una volta ottenuti i permessi, la salma viene cremata in un forno speciale, in genere quello di Cinisello Balsamo e le spese di cremazione sono a carico dei familiari.

Trasporto di salme o di resti mortali fuori dal Comune

Bisogna chiedere l'autorizzazione al Comune se si desidera trasferire altrove la salma o i resti mortali di un defunto. Per le salme, sono le imprese di pompe funebri a occuparsi del trasporto, essendo in possesso della certificazione e dei mezzi idonei a svolgere il servizio in modo adeguato. Per i resti mortali, il trasporto può essere effettuato dagli stessi familiari. Va presentata una domanda in carta da bollo al Sindaco, con cui si chiede l'autorizzazione al trasporto della salma o dei resti mortali.

Ufficio di Stato Civile Palazzo del Comune piano ammezzato piazza della Resistenza, 20 Tel. 022496336 lunedì dalle 8,30 alle 12,45 e dalle 15,15 alle 17,45, dal martedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,45. Sabato dalle 9,00 alle 12,00. Ufficio Concessioni Cimiteriali Palazzo del Comune 1° piano Piazza della Resistenza, 20 Tel. 022496269 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30.